

Pronunciando sulla eccezione della difesa dell'imputato BERNARDINI Antonio sentito il P.G.;

Ritenuto che sulla questione sollevata dalla difesa –ed in senso apparentemente favorevole alla sua tesi– si è già pronunciata la cassazione a sezioni unite, ma ciò nel lontano 2008 (sentenza Sez. U, Sentenza n. 19602 del 27/03-15/05/2008 Rv. 239396 secondo la quale *È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni.*)

Ritenuto tuttavia che l'impatto sostanziale effettivo e concreto di tale precetto interpretativo sui singoli processi è grandemente moderato dalla stessa pronuncia, in quanto si è in essa stessa precisato che la riscontrata nullità non avrà efficacia in due (frequentissimi) casi, atteso che essa :

- 1 deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa,
- 2 ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen..

In particolare, considerando il primo aspetto, vale a dire quello della indeducibilità della nullità di un atto che abbia comunque conseguito il suo scopo (nel caso in esame: quello di far conoscere all'imputato la data e l'oggetto della udienza di discussione dell'appello), deve rilevarsi che il precisato arresto delle sezioni unite consentiva di già di ritenere che il difensore di fiducia che eccepisce la nullità della citazione dell'appellante fatta nelle forme dell'articolo 157 co. 8 bis C.p.p. dovesse farsi contestualmente carico di dedurre (e possibilmente allegare elementi concreti a supporto) che alla perdurante esistenza del rapporto fiduciario si era affiancata la (eccezionale) patologia della perdita di contatto, di rapporto, di collegamento effettivo tra il cliente ed il difensore: solo in tale caso infatti, poteva dirsi certo che alla omissione della notificazione della citazione dell'appellante presso il domicilio validamente dichiarato corrispondesse anche l'impedimento dell'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa.

Tale interpretazione consentiva dunque, fin dal 2008, di ritenere che eccezioni come quella oggi in esame, dovessero essere respinte per l'argomento appena svolto, tutte le volte in cui il difensore non avesse ad essa affiancato la deduzione di avere perduto contatto con

l'assistito, deduzione dalla quale (sola) poteva desumersi la concreta lesione del diritto di difesa dell'imputato, atteso che, in difetto, doveva ritenersi vigente la presunzione di concretezza sostanziale del rapporto defensionale fiduciario, dal quale deriva -per necessità logica- la certezza che il difensore abbia informato l'assistito del contenuto sostanziale della citazione notificata presso il suo studio ex art 157 co. 8 bis C.p.p. .

E, che un tale inquadramento giuridico fosse coretto, lo si doveva desumere dai principi generali in materia di nullità e di funzione degli adempimenti processuali, che non vanno intesi come dei *totem* ma come dei mezzi per consentire l'effettivo dispiegamento del principio fondamentale del processo: il principio del contraddittorio.

Non deve pertanto stupire il fatto che la normativa successiva si sia orientata (questa volta in modo esplicito) nel senso di sopra indicato, anche in doverosa considerazione degli indirizzi del tutto omogenei che ci provengono dalla giurisprudenza sovranazionale:

invero, si deve ricordare -sotto questo secondo profilo- che sono intervenute varie coerenti pronunce della Corte di Strasburgo (Corte EDU 10 novembre 2004 e Grand Chambre 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia; Corte EDU 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia) che valorizzano il solo criterio della conoscenza effettiva del procedimento nel rispetto dell'art.6 CEDU;

e ricordare, sotto il primo profilo, che la nuova disciplina del processo in absentia introdotta dagli artt.9-11 della L. 28 aprile 2014, n.67 ammette espressamente che il giudice possa procedere in assenza dell'imputato qualora quest'ultimo abbia nominato un difensore di fiducia, equiparando tale nomina all'effettiva conoscenza del procedimento.

Infine, si rileva che le sezioni semplici della cassazione hanno recentemente portato ad attualità le indicazioni sopra enunciate (troppo spesso trascurate a seguito di una lettura rigida e formalistica del precetto interpretativo dettato dalle sezioni unite). In particolare, si richiamano: Sez. 6, Sentenza n. 34558 del 10/05/2012 Ud. (dep. 11/09/2012) Rv. 253276 *È inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione a mezzo fax presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa.* E, soprattutto, Sez. 4, Sentenza n. 16398 del 2015 data udienza: 17/03/2015 Data Deposito: 20/04/2015 (non massimata) nella cui motivazione, ai paragrafi 2.5 e 2.6 si legge: *E poiché, in virtù del già richiamato rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, è ricorrente nella giurisprudenza della Corte di legittimità la massima per cui <nel caso di nomina di un difensore di fiducia, la notificazione presso quest'ultimo è del*

tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente> (tra le altre, Sez.6, n.938 del 10/11/2011, dep. 2012, Spinella, n.m.; Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep. 2008, Ciarlantini, Rv. 239207; Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615; Sez. 1, n. 32678 del 12/07/2006, Somogyi, Rv. 235036), in difetto di qualsivoglia riferimento nel ricorso a circostanze particolari che nel caso concreto abbiano impedito tale effettiva conoscenza, costituirebbe interpretazione non conforme ai principi costituzionali sottesi alla celerità del processo (si allude alla presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., ed alla funzione di emenda della pena, così come richiamata dall'art.27, comma 3, Cost.) negare la sanatoria della nullità della notificazione eseguita presso il difensore sul mero rilievo del diverso luogo in cui la notificazione è stata effettuata.

2.6. La Corte di Cassazione ha, inoltre, rimarcato in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo ad esempio affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006, Latovic, Rv. 233615), ulteriormente precisando che «in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla l. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, alla notifica all'imputato personalmente» (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007, dep.16/01/2008, Ciarlantini, Rv. 239207); nella motivazione di quest'ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue: «La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia dall'imputato e l'imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui dà il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. è, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continui a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee»>> (Sez. 4, n. 34377 del 13/07/2011, Bianco, Rv. 251114).

Per tutti questi motivi,

la Corte respinge la eccezione e dispone procedersi oltre.

Bologna, 20.10.2015

DEPOSITATO IN UDIENZA
Bologna 20/10/2015
llb

Il Presidente.

